



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "PIAN DEL BRUSCOLO"

Via Pian Mauro 33 – Tavullia (PU)

Tel. 0721 497370 - C. F. 80005950417 - C.M. PSIC83900N

E-mail: psic83900n@istruzione.it Web: www.icspiandelbrusco.edu.it



REGOLAMENTO GESTIONE E UTILIZZO PAGINA FACEBOOK



SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Principi generali

Art. 3 - Gestione del profilo e modalità di pubblicazione

Art. 4 - Modalità di accesso e norme di comportamento

Art. 5 - Vigilanza sui contenuti e responsabilità degli utenti

Art. 6 - Segnalazione abusi e violazioni

Art. 7 - Provvedimenti sanzionatori in caso di violazione di disposizioni normative

Art. 8 - Costi di gestione

Art. 9 - Entrata in vigore

Art. 10 - Approvazione e Pubblicazione del Regolamento

Art. 11 - Validità

Art. 12 - Clausola di salvaguardia

Appendice: Reati e violazioni di legge

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTI** gli artt. 8 e 10, Parte I, Titolo I, Capo I, Sez. I, del D.Lgs. n. 297/1994 del “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
- VISTO** il DPR n. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- VISTA** la legge n. 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, per le parti di propria competenza e relative alla formazione e all’istruzione;
- VISTO** lo Statuto degli studenti e delle studentesse;
- VISTE** le direttive MIUR in merito all’attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale, che incentivano le istituzioni scolastiche alla promozione tra gli studenti e i genitori delle necessarie competenze in materia di “cittadinanza attiva e digitale”;
- VISTE** le Linee guida per i siti web della PA - Vademecum Pubblica Amministrazione e social media del Ministero della Funzione Pubblica recanti indicazioni per un “uso critico, consapevole e responsabile” dei social media;
- VISTI** il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, le disposizioni previste dal Garante della privacy e il Regolamento UE n. 679/2016;
- VISTO** il verbale del Consiglio di Istituto del 29/10/2021 in cui si approva il regolamento in oggetto;

EMANA

il presente Regolamento recante disposizioni sulla gestione e sull’utilizzo della pagina del social network Facebook dell’ICS Pian del Bruscolo – Tavullia.

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione e l’utilizzo della pagina istituzionale del social network “Facebook” dell’Istituto Comprensivo Statale Pian del Bruscolo - Tavullia e ne definisce le modalità di pubblicazione e di accesso, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, dalle disposizioni previste dal garante della privacy e dal Regolamento UE n. 679/2016.

Art. 2 - Principi generali

1. Considerato che i social network sono un efficace mezzo di comunicazione e che, in particolare, la pagina Facebook dell’Istituto può divenire uno strumento moderno, flessibile e diretto attraverso cui promuovere le iniziative, le peculiarità e l’immagine della scuola, informare i genitori ed avvicinare gli utenti alla scuola, il Consiglio di Istituto dell’ICS Pian del Bruscolo formalizza la creazione della pagina istituzionale Facebook, all’indirizzo: <https://www.facebook.com/Istituto-Comprensivo-Pian-del-Bruscolo-110739501429402> con il seguente nome: ISTITUTO COMPENSIVO PIAN DEL BRUSCOLO

2. La pagina Facebook è da considerarsi quale canale informativo integrativo, non sostitutivo né alternativo al sito web ufficiale dell'Istituto <https://www.icspiandelbrusco.edu.it> fermo restando il carattere e le prerogative istituzionali di quest'ultimo, alcune delle quali disposte da precise ed esclusive norme a riguardo (D.Lgs. n. 33/2013 per la sezione "Amministrazione Trasparente", AGiD/CAD, normative PON-FSE, Albo on-line ecc.).

3. La pagina istituzionale dell'Istituto su Facebook è una risorsa che deve essere utilizzata in coerenza con le funzioni e gli obiettivi fondamentali dell'Istituto stesso ed è da intendersi, dunque, oltre al sito ufficiale, come fonte di informazione per la finalità di promozione dell'Istituto, documentazione ed informazione in generale.

4. Tale pagina dovrà essere utilizzata in coerenza con le funzioni e gli obiettivi della scuola, così come esplicitati nel PTOF.

Art. 3 - Gestione del profilo e modalità di pubblicazione

1. Il gestore della pagina scolastica è il Dirigente scolastico, legale rappresentante dell'Istituzione scolastica, che delega a figure appositamente incaricate, Referenti comunicazione e social, le funzioni specifiche relative alla gestione e alla pubblicazione di notizie.

2. Sulla pagina Facebook possono essere pubblicate:

- a) le informazioni su eventi, manifestazioni, progetti, iniziative, uscite didattiche, viaggi di istruzione, concorsi, premiazioni, competizioni sportive, eventi in genere riguardanti l'Istituto secondo le norme che regolano il diritto alla privacy e il rispetto del diritto d'autore;
- b) sono altresì pubblicati contenuti (notizie, comunicati, aggiornamenti di stato, contenuti testuali, collegamenti ad altri contenuti, materiale infografico, fotografico, audiovisivo ecc.) di attinenza agli scopi istituzionali dell'Istituto;
- c) sfruttando le opportunità tipiche dei social network, l'Istituto può condividere e rilanciare contenuti di pubblico interesse e utilità realizzate da soggetti terzi. Pur verificandone per quanto possibile la precisione e l'attendibilità, l'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali informazioni errate o non aggiornate.

3. Il contenuto delle pubblicazioni dovrà avvenire nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dal Regolamento UE 679/2016 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018. Si sottolinea la necessità di osservare particolare cautela assicurandosi che:

- le foto ritraggano solo momenti positivi legati alla vita della scuola;
- i minori ritratti non siano immediatamente identificabili (anche ricorrendo all'oscuramento dei volti);
- i minori non vengano ritratti singolarmente ma solo nel piccolo gruppo o nel grande gruppo, in secondo o terzo piano.

4. Le richieste di pubblicazione, al fine di pianificare le attività, dovranno essere trasmesse, esclusivamente per via telematica, all'incaricato alla seguente e-mail social@icspiandelbrusco.edu.it, allegando foto (max n. 5 foto per evento) e una breve descrizione dell'attività/evento, in tempo utile, ovvero almeno cinque giorni prima rispetto alla data prevista di pubblicazione.

5. Ogni pubblicazione dovrà essere targata ICS Pian del Bruscolo, dovrà essere riportato il nome del plesso: (es. Scuola Primaria di Bottega, Scuola dell'Infanzia di Padiglione, etc.) e dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente e delle regole di Facebook.

6. Non devono essere diffusi dati personali sensibili, né giudiziari, nonché ogni altra informazione che permetta direttamente o indirettamente l'attribuzione a determinate persone.

7. La presenza di spazi pubblicitari a margine dei contenuti pubblicati nella pagina del social network non è sotto il controllo dell'Istituto, ma è gestita in autonomia da Facebook.

Art. 4 - Modalità di accesso e norme di comportamento

1. Il gestore provvede ad amministrare le abilitazioni della pagina, ad effettuare le opportune comunicazioni, ad accreditarsi al servizio con "username" e "password", ad aggiornare i profili di accesso e ad ogni altro adempimento di cui al presente regolamento.

2. L'accesso alla pagina dell'ICS Pian del Bruscolo è libero ed aperto a tutti ma viene regolamentato come segue:

- a. il soggetto che commenterà gli articoli dell'Istituto dovrà essere riconoscibile con foto in chiaro, non dovrà usare pseudonimi o acronimi, fatte salve le associazioni di facile identificazione, gli Enti e Istituzioni in genere; nel caso in cui, per libera scelta, l'utente non voglia porre la sua foto in chiaro, deve avere nella scheda "informazioni" dati sufficienti per la riconoscibilità, altrimenti verrà rimosso;
- b. il soggetto che commenta potrà liberamente esprimersi in forma critica o propositiva, non ricorrendo in alcun caso a locuzioni o affermazioni scurrili, bestemmie o turpiloqui in genere, che possono ledere la sensibilità o l'orientamento politico e religioso della comunità presente;
- c. il soggetto che commenta potrà scrivere con moderazione, evitando le reiterazioni che configurerebbero un abuso dell'utilizzo della bacheca stessa a danno della rapidità interpretativa della stessa;
- d. il contenuto dei commenti e dei post degli utenti devono rispettare la privacy delle persone, pertanto non sono consentiti riferimenti a fatti o a dettagli privi di rilevanza pubblica e messaggi contenenti la diffusione non autorizzata di dati personali di terzi (indirizzi, e-mail, numeri telefonici ecc.);
- e. i "link", ovvero collegamenti ad altri siti Web o contenuti, e le foto che possono essere inserite nella bacheca devono essere di interesse generale o criticamente propositive;
- f. tutto il personale dell'Istituto (insegnanti e personale ATA) è invitato a tenere presente che qualsiasi opinione esprimano su Facebook può danneggiare la reputazione e la credibilità dell'Istituto. Si raccomanda il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei pubblici dipendenti (D.P.R. n. 62/2013);
- g. nel caso di social network che, come Facebook, danno accesso a informazioni relative alla vita privata, si raccomanda di valutare attentamente il tipo di informazioni da immettere sulla rete, a salvaguardia della libertà e della necessaria riservatezza di tutti i soggetti. Funzioni come la geolocalizzazione o foto a carattere personale possono generare situazioni inopportune.

3. Sono inoltre espressamente vietati:

- a. l'utilizzo della pagina come mezzo per pubblicizzare un partito o un esponente politico;
- b. gli insulti di qualsiasi genere, mentre le eventuali critiche devono essere rispettose delle idee altrui e sempre nei limiti del commento e non dell'insulto;
- c. le apologie di ideologie politiche, religiose, o qualsiasi enfaticizzazione di superiorità di una razza, etnia, nazionalità, religione, ideologia o credo religioso;
- d. l'inserimento di link di carattere commerciale o pubblicitari con scopi di lucro;

- e. le comunicazioni scritte e le discussioni di contenuto politico e propagandistico, o riferite alla politica / a personaggi del mondo politico;
- f. i link riconducibili a siti con contenuto pornografico, pedopornografico, worms, trojans o virus in genere.
- g. utilizzare la denominazione dell'Istituto Pian del Bruscolo e/o qualunque altro riferimento all'Istituto per altri profili Facebook o social. Ogni abuso sarà perseguito secondo la normativa vigente.

Art. 5 - Vigilanza sui contenuti e responsabilità degli utenti

1. Ogni singolo utente dovrà sempre tenere un comportamento eticamente corretto, rispettoso delle leggi e della netiquette, in quanto direttamente responsabile, civilmente e penalmente, dell'utilizzo del servizio stesso. Sono pertanto da evitare e fortemente scoraggiati atteggiamenti sarcastici e denigratori, affinché il clima delle discussioni sia il più sereno possibile. La responsabilità si estende anche alla violazione degli accessi protetti e del copyright.
2. Il controllo, la verifica, la modifica e, se ritenuta necessaria, la censura e/o la rimozione immediata dei contenuti proposti, non conformi a quanto disposto nel presente regolamento, dovrà essere operata dalle figure di sistema individuate dal Dirigente scolastico come riportato nell'art. 3 comma 1.
3. I controlli possono essere fatti al momento e/o a campione, anche in tempi successivi, e qualsiasi comportamento ritenuto non ammissibile alla luce del presente regolamento verrà sanzionato. Si provvederà, al contempo, ad eliminare il post o commento incriminato offensivo o lesivo rispetto alle norme del vigente regolamento e nel caso di reiterate violazioni e/o abusi il gestore provvederà a bloccare il profilo del soggetto inadempiente.
4. Il gestore può rifiutarsi di inserire materiale in violazione delle norme e ha la facoltà di eliminare contenuti/commenti, anche senza alcun preavviso, inadeguati, nonché non attinenti all'attività dell'Istituto o non attuali o che non siano di interesse generale.
5. I commenti e i post degli utenti rappresentano l'opinione dei singoli e non quella dell'Istituto, che non può essere ritenuto responsabile della veridicità o meno di ciò che viene postato sui canali da terzi.
6. Si ricorda che ognuno è responsabile dei contenuti che pubblica e delle opinioni che esprime. E' opportuno ricordare che ciò che viene pubblicato, spesso, rimane in rete anche se viene apparentemente rimosso.
7. Eventuali comportamenti non conformi al presente regolamento e alle normative vigenti saranno segnalati al Dirigente scolastico e, i casi gravi, all'Autorità competente, oltre a costituire per gli studenti o altro personale estremi per le istruttorie connesse all'avvio di procedimenti di natura sanzionatoria/disciplinare.
8. In caso di formale richiesta da parte dell'Autorità giudiziaria, l'Istituto fornirà tutte le informazioni necessarie per poter perseguire (le violazioni normative nonché) i reati eventualmente perpetrati dall'utente tramite l'account utilizzato.
9. Il Dirigente scolastico infine si riserva, previa consultazione delle figure di sistema in precedenza citate, la decisione di revocare in qualsiasi momento la gestione del social network "Facebook" prevedendone la chiusura nell'interesse primario dell'Istituzione scolastica.

Art. 6 - Segnalazione abusi e violazioni

Stante la difficoltà materiale di monitorare integralmente tutti i contenuti, si auspica un aiuto concreto da parte di tutti gli utenti al fine di creare un'atmosfera serena e amichevole. Pertanto, eventuali comportamenti non compatibili con il suddetto regolamento o con la normativa vigente andranno segnalati immediatamente alle seguenti mail: social@icspiandelbrusco.edu.it

Art. 7 - Provvedimenti sanzionatori in caso di violazione di disposizioni normative

In caso di pubblicazione di contenuti che violino il presente Regolamento e/o la normativa vigente, i Referenti comunicazione e social potranno, a loro discrezione, modificare, rifiutare di inserire o rimuovere ogni materiale che giudicano essere illegittimo. Tali provvedimenti seguiranno una gradualità a seconda della violazione e/o abuso commesso e consisteranno in particolare:

- a) nell'avvisare il soggetto che contravviene alle regole sopra citate, via mail, riportando il contenuto di questo regolamento ed indicandogli la violazione. Si provvederà al contempo ad eliminare il post o commento incriminato che riterrà offensivo o lesivo rispetto alle norme del vigente regolamento;
- b) nel caso di reiterate violazioni e/o abusi i Referenti comunicazione e social provvederanno a bloccare il profilo del soggetto inadempiente;
- c) qualora ricorrano gravi violazioni, il gestore procederà, qualora ne ricorrano le condizioni, con l'informativa all'Autorità competente e/o avviare, per gli studenti o altro personale scolastico, le istruttorie connesse all'avvio di procedimenti di natura sanzionatoria e/o disciplinare.

In ordine ai provvedimenti di cui alla lett. a), b) e c) i Referenti comunicazione e social dovranno, per quanto possibile, documentare gli abusi e gli illeciti ed informare immediatamente il Dirigente scolastico.

Il Dirigente scolastico, analizzate le singole situazioni, potrà stabilire di "riabilitare" soggetti sospesi o di riammettere commenti e/o informazioni rimosse.

Art. 8 - Costi di gestione

Come da presente regolamento, non sono attualmente previsti costi di registrazione e/o di gestione. Eventuali variazioni che dovessero intervenire in tal senso in futuro verranno prese in considerazione dal Dirigente scolastico, che si riserva la facoltà di valutare o meno il mantenimento della pagina Facebook, salvo quanto previsto - in termini di responsabilità ed eventuali illeciti anche di natura penale - dall'art. 5 commi 7 e 8 del presente Regolamento.

Art. 9 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della relativa delibera a cura del Consiglio di Istituto.

Art. 10 - Approvazione e Pubblicazione del Regolamento

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio d'Istituto con Delibera n. 22 nella seduta del 29/10/2021.

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'ICS Pian del Bruscolo.

Art. 11 - Validità

Il presente Regolamento è in vigore a tempo indeterminato e potrà essere modificato in qualsiasi momento da parte degli organi collegiali.

Art. 12 - Clausola di salvaguardia

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente: civile, penale e amministrativa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.^{ssa} Daniela Pasciuti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005, s.m.i. e norme collegate

APPENDICE

REATI E VIOLAZIONI DI LEGGE

Al di là delle regole di buona educazione ci sono comportamenti, talvolta solo apparentemente innocui, che possono portare gli autori a commettere veri e propri reati e, di conseguenza, a subire procedimenti penali dalle conseguenze molto serie. Si evidenziano alcuni esempi:

1. Reati informatici

La Legge 547/1993 individua e vieta tutta una serie di comportamenti nell'ambito informatico che sono stati reputati lesivi per gli interessi non solo dei singoli cittadini ma anche di persone giuridiche, in particolare per le imprese e gli enti pubblici:

• **Accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico**

Attività di introduzione in un sistema, a prescindere dal superamento di chiavi "fisiche" o logiche poste a protezione di quest'ultimo (art. 615 *ter* Codice Penale).

- Per commettere il reato basta il superamento della barriera di protezione del sistema o accedere e controllare via rete un PC a insaputa del legittimo proprietario, oppure forzare la password di un altro utente e più in generale accedere abusivamente alla posta elettronica, ad un server o ad un sito su cui non siamo autorizzati.

• **Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico**

L'art. 615 *quinquies* del Codice Penale punisce "*chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in lui contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento*"; in altri termini, punisce la produzione e la diffusione dei virus informatici.

- Per commettere questo reato basta, anche solo per scherzo, diffondere un virus attraverso messenger o la posta elettronica, spiegare ad altre persone come si può fare per eliminare le protezioni di un computer, un software o una console per giochi oppure anche solo controllare a distanza o spegnere un computer via rete.

• **Danneggiamento informatico**

Per danneggiamento informatico si intende un comportamento diretto a cancellare o distruggere o deteriorare sistemi, programmi o dati. L'oggetto del reato, in questo caso, sono i sistemi informatici o telematici, i programmi, i dati o le informazioni altrui (art. 635 Codice Penale).

• **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici**

Questo particolare reato è disciplinato dall'art. 615 *quater* Codice Penale e si presenta spesso come complementare rispetto al reato di frode informatica.

- Commette questo reato colui che si "*procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo*" (art. 615 *quater* Codice Penale).
- È considerato reato anche quando l'informazione viene carpita in modo fraudolento con "inganni" verbali e quando si prende conoscenza diretta di documenti cartacei ove tali dati sono stati riportati osservando e memorizzando la "digitazione" di tali codici.

- Si commette questo reato quando si carpiscono, anche solo per scherzo, i codici di accesso alla posta elettronica, al messenger o al profilo di amici e compagni.

• Frode telematica

Questo reato discende da quello di truffa e viene identificato come soggetto del reato “*chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno*” (art. 640 ter Codice Penale).

Il profitto può anche “non avere carattere economico, potendo consistere anche nel soddisfacimento di qualsiasi interesse, sia pure soltanto psicologico o morale” (art. 640 ter Codice Penale).

Il reato di frode telematica sovente viene a manifestarsi unitamente ad altri reati informatici, quali l’accesso informatico abusivo e danneggiamento informatico in conseguenza alla detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico.

2. Reati non informatici

• Ingiuria

- Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona commette il reato di ingiuria.
- Incorre nello stesso reato chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica o con scritti o disegni diretti alla persona offesa (art. 594 del Codice Penale).

• Diffamazione

- Qualcuno che offende la reputazione di qualcun altro quando, all’interno di una comunicazione con più persone, si diffondono notizie o commenti volti a denigrare una persona (art. 595 Codice Penale).
- Aggravante nel caso in cui l’offesa sia recata con un “mezzo di pubblicità” come l’inserimento, ad esempio, in un sito web o Social network di una informazione o un giudizio su un soggetto. La pubblicazione online dà origine ad un elevatissimo numero di “contatti” di utenti della rete, generando una incontrollabile e inarrestabile diffusione della notizia.
- La Corte di Cassazione ha emanato una serie di sentenze (sentenza n. 50/2017 e n. 8898.2021), secondo cui “la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca “Facebook”, considerata una *virtuale “pubblica piazza”*, integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595 terzo comma del codice penale, poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone; l’aggravante dell’uso di un mezzo di pubblicità, nel reato di diffamazione, trova, infatti, la sua ratio nell’idoneità del mezzo utilizzato a coinvolgere e raggiungere una vasta platea di soggetti, ampliando – e aggravando – in tal modo la capacità diffusiva del messaggio lesivo della reputazione della persona offesa, come si verifica ordinariamente attraverso le bacheche del social network, destinate per comune esperienza ad essere consultate da un numero potenzialmente indeterminato di persone, secondo la logica e la funzione propria dello strumento di comunicazione e condivisione telematica”.

• Minacce e molestie

Il reato di minaccia consiste nell’indirizzare ad una persona scritti o disegni a contenuto intimidatorio per via telematica (art 612 Codice Penale).

- Può capitare che alcune minacce vengano diffuse per via telematica anche per finalità illecite quali, ad esempio obbligare qualcuno a “fare, tollerare, omettere qualche cosa” (violenza privata art. 610 Codice Penale) o per ottenere un ingiusto profitto (estorsione art. 629 Codice Penale).
- Sull’onda di questa tipologia di reati è utile descrivere anche quello di “molestie e disturbo alle persone”, disciplinato dall’art. 660 Codice Penale, che si fonda sul contattare da parte di terzi, per finalità pretestuose, il soggetto i cui dati sono stati “diffusi” per via telematica (ad esempio la pubblicazione del nominativo e del cellulare di una persona online, accompagnato da informazioni non veritiere o ingiuriose, potrebbe indurre altre persone a contattare la persona per le ragioni legate alle informazioni su questa fornite).

- **Violazione dei diritti di autore**

La Legge 159/1993 sottolinea all’art. 1 che chiunque abusivamente riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, la composizione grafica di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e musicali, che siano protette dalle norme di legge, ovvero pone in commercio, detiene per la vendita o introduce a fini di lucro le copie viola i diritti di autore.